

## ONERI DEDUCIBILI, SPESE DETRAIBILI - 2022

### POPOLAZIONI COLPITE DA CALAMITA' O EVENTI STRAORDINARI

#### 01. NOZIONE

Alcune spese ed oneri, tassativamente elencati dalle norme legislative, possono avere un effetto positivo sulle imposte da versare poiché ne è permessa la deduzione dal reddito imponibile oppure la detraibilità dall'imposta dovuta.

Esiste una basilare differenza fra **spesa detraibile** ed **onere deducibile**.

**RICORDA:** per **deducibile** s'intende un onere che si porta in diminuzione dal **reddito complessivo**, successivamente si calcola l'imposta.

**RICORDA ANCORA:** per **detraibile** s'intende quando si porta in diminuzione **dall'imposta**, una percentuale della spesa sostenuta.

Va chiarito per rispondere a molte domande poste, **oneri e spese nella generalità dei casi, salvo rare eccezioni** (es.: affitto giovani agricoltori) **non danno diritto a rimborsi d'imposta**; se la percentuale da portare in diminuzione dall'imposta supera l'imposta stessa, semplicemente questa viene azzerata ma non si procede con alcun rimborso.

#### 02. L'ONERE O LA SPESA DI QUESTA SCHEDA

ONERE E/O SPESA	POPOLAZIONI COLPITE DA CALAMITA' PUBBLICHE O EVENTI STRAORDINARI (EROGAZIONI LIBERALI A FAVORE DELLE)
Norma legislativa	Art. 138, comma 4, L 388/2000 Art. 15, Comma 1.1 TUIR
Deducibile/Detraibile	<b>Detraibile</b>
Misura	<b>19%</b>
Rigo della Dichiarazione	<b>RP da 8 a 13 Codice 20</b>
Rigo del Modello 730	<b>E da 8 a 10 Codice 20</b>

## DOCUMENTI DA CONSERVARE

Ricevuta del versamento bancario o postale da cui risulti anche il beneficiario.

In caso di pagamento con carta di credito, carta di debito o carta prepagata, estratto conto della banca o della società che gestisce tali carte da cui risulti anche il beneficiario.

Nel caso di pagamento con assegno bancario o circolare ovvero nell'ipotesi in cui dalla ricevuta del pagamento effettuato con le modalità in precedenza definite non sia possibile individuare uno degli elementi richiesti, ricevuta rilasciata dal beneficiario dalla quale risulti anche il donante e la modalità di pagamento utilizzata.

Dalle ricevute deve risultare il carattere di liberalità del pagamento.

Comprende le erogazioni liberali, **per un importo non superiore a 2.065,83 euro annui**, a favore delle popolazioni colpite da calamità pubbliche o eventi straordinari, che possono riguardare anche calamità avvenute in altri Stati.

Le erogazioni devono essere effettuate esclusivamente tramite:

Onlus;

organizzazioni internazionali di cui l'Italia è membro;

altre fondazioni, associazioni, comitati ed enti il cui atto costitutivo o statuto sia redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata o registrata, che prevedano tra le proprie finalità interventi umanitari in favore delle popolazioni colpite da calamità pubbliche o da altri eventi straordinari;

amministrazioni pubbliche statali, regionali e locali, enti pubblici non economici;

associazioni sindacali di categoria.

**Per la verifica del limite di spesa si deve tenere conto anche dell'importo indicato con il codice "61" nei righi da RP8 a RP13.**

Le erogazioni devono essere effettuate con versamento postale o bancario, o con carte di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari.

L'importo deve comprendere le erogazioni indicate con il codice 20 nella sezione "Oneri detraibili" (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica.